

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

LXXXIX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno di legge , (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Aumento del fondo di dotazione della « Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli ». (1628)	943	DUGONI, <i>Relatore di minoranza</i> 948, 950, 952, 954, 955, 956, 958, 959
PRESIDENTE	943, 944	VANONI, <i>Ministro delle finanze</i> 948, 950, 951, 953, 958
ARCAINI, <i>Relatore</i>	943, 944	MARTINELLI, <i>Relatore per la maggioranza</i> 948, 949, 950, 951, 952, 953, 958
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	944	CAVALLARI 948, 949, 950, 951, 952
WALTER	944	TURNATURI 951, 953
Disegno di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):		PESENTI 955, 956, 957
Partecipazione dell'Amministrazione finanziaria nella Società per azioni « Cines » (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1617)	945	TUDISCO 956
PRESIDENTE	945	ZERBI 956
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):		CORBINO 957
Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali. (1636)	945	MANNIRONI 957
PRESIDENTE	945, 946, 947	Votazione segreta:
SULLO, <i>Relatore</i>	945, 946, 947	PRESIDENTE 959
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	946, 947	
ZERBI	946	
WALTER	947	La seduta comincia alle 9,15.
CECCHERINI	947	MARTINELLI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (<i>È approvato</i>).
SCHIRATTI	947	Discussione del disegno di legge: Aumento del fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli. (1628).
FERRERI	947	PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento del fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli.
Disegno di legge (<i>Esame degli articoli</i>):		Invito il relatore, onorevole Arcaini, a riferire su questo disegno di legge.
Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario (<i>Approvato dal Senato</i>). (1619)	947	ARCAINI, <i>Relatore</i> . Ricordo alla Commissione che qualche tempo fa sono stato relatore di un disegno di legge analogo inteso ad autorizzare l'aumento del fondo di dotazione della sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia.
PRESIDENTE 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 958, 959		

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

Le osservazioni che ho fatto allora, sostanzialmente, valgono anche per questo disegno di legge.

Devo però lamentare che delle nostre osservazioni e delle nostre decisioni l'ufficio legislativo del tesoro, evidentemente, non tiene alcun conto. In particolare, ripetendomi, propongo che il secondo comma dell'articolo 1 di questo disegno di legge — con il quale si intende dare una autorizzazione specifica al Presidente della Repubblica, perché, su proposta del Ministro per il tesoro, previo parere del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, possa aumentare, quando crede, il fondo di dotazione del Banco di Napoli — sia soppresso.

Propongo, altresì, che l'articolo 2, con il quale la legge, una volta pubblicata, diventa operante il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, venga parimenti soppresso.

Con tali modificazioni, esprimo parere favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ella ha premesso, giustamente, che la Commissione fece delle osservazioni a proposito di analogo disegno di legge che riguardava il Banco di Sicilia. Vuole ricordare quali siano state le accennate osservazioni?

ARCAINI, Relatore. La volta scorsa, mentre convenimmo sulla necessità di elevare il fondo di dotazione al fine di mettere il Banco di Sicilia nella condizione di poter soddisfare le richieste di mutuo, pensammo che fosse opportuna la formulazione di un disegno di legge inteso ad autorizzare il Presidente della Repubblica ad aumentare i fondi di dotazione non per un singolo istituto, cosa che costituirebbe una situazione di privilegio rispetto agli altri istituti, ma per tutte le sezioni di credito dei vari istituti.

La Commissione convenne sulla validità di queste osservazioni ed approvò lo stralcio del secondo comma, cioè dell'analogo comma del disegno di legge che ora si discute.

A distanza di circa tre mesi viene sottoposto al nostro esame un disegno di legge analogo nella forma, che non tiene conto di alcuna delle osservazioni a suo tempo da noi fatte.

PRESIDENTE. Il relatore ha spiegato che la norma con la quale si concedeva questa facoltà — che poi consisterebbe in una delega al Presidente della Repubblica di stabilire con propri decreti, su proposta del Ministro del tesoro, previo parere del comitato interministeriale per il credito ed il rispar-

mio, di elevare ancora la misura di questo fondo di dotazione — venne stralciata dall'altro disegno di legge, concernente il Banco di Sicilia, pure esaminato dalla nostra Commissione in sede legislativa.

Allora si stralciò il secondo comma per poter provvedere in merito con legge di carattere generale; valida, quindi, tanto per il Banco di Sicilia come per qualsiasi altro istituto di credito fondiario.

Prego l'onorevole Sottosegretario di Stato di prendere atto che, al riguardo, vi è già stata una indicazione da parte della Commissione finanze e tesoro, nel senso che essa attende ora una legge di carattere generale comprendente l'accennata facoltà che verrebbe delegata al Presidente della Repubblica.

L'onorevole Sottosegretario ha difficoltà a che venga soppresso il secondo comma dell'articolo 1?

AVANZINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Nessuna.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli: do lettura del primo comma dell'articolo 1 sul quale non sono stati presentati emendamenti:

« Il fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 100 milioni con la legge 20 maggio 1949, n. 327, viene ulteriormente elevato a lire 200 milioni, mediante trasferimento della somma occorrente dalle riserve ordinarie già iscritte nel bilancio dell'azienda bancaria del Banco stesso ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al secondo comma dello stesso articolo 1 di cui do lettura:

« Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, previo parere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, potranno essere autorizzati eventuali ulteriori aumenti del fondo stesso ».

Il relatore ne propone la soppressione.

WALTER. Dichiaro che io e i deputati della mia parte politica siamo favorevoli alla proposta del relatore.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la soppressione proposta dal relatore.

(È approvata).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

Passiamo all'articolo 2:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

Anche su questo articolo vi è una proposta soppressiva fatta dal relatore.

Pongo ai voti tale soppressione.

(È approvata).

Il disegno di legge, che risulta ora composto di un unico articolo resta così definitivamente formulato:

« Il fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 100 milioni con la legge 20 maggio 1949, n. 327; viene ulteriormente elevato a lire 200 milioni, mediante trasferimento della somma occorrente dalle riserve ordinarie già iscritte nel bilancio dell'azienda bancaria del Banco stesso ».

Esso sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Partecipazione dell'Amministrazione finanziaria nella Società per azioni « Cines ». (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1617).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Partecipazione dell'Amministrazione finanziaria nella Società per azioni « Cines ».

Comunico che il rappresentante del Governo, onorevole Andreotti, ha chiesto che la discussione di questo disegno di legge sia rinviata ad altra seduta.

Se non vi sono opposizioni, così può rimanere stabilito.

(Così resta stabilito).

Discussione del disegno di legge: Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali. (1636).

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del disegno di legge: Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

Invito il relatore, onorevole Sullo, a riferire su questo disegno di legge.

SULLO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione ha notevole

importanza perché tende a riorganizzare in forma integrale la materia delle missioni e dei trasferimenti dei dipendenti statali. È un disegno di legge abbastanza complesso che, pertanto, conviene analizzare articolo per articolo, ma che, in linea generale, si propone di modificare il sistema fin qui adottato e di unificare, per quanto riguarda le missioni superiori a 24 ore, le tre diverse voci con cui i dipendenti statali vengono pagati per indennità di missione. Infatti, attualmente tale indennità — quando la missione si protrae oltre le 24 ore — è costituita dalla diaria, da un supplemento di pernottamento e da una indennità integrativa la quale è proporzionale agli stipendi di ciascun grado. Cosicché ne deriva un calcolo piuttosto complicato da cui si trae, poi, quella che è l'effettiva indennità di missione per tutti i giorni di missione quando questa abbia durata superiore alle 24 ore.

Oltre al problema tecnico della distribuzione in tre voci di questa indennità di missione, vi è il problema sostanziale della assoluta inadeguatezza delle indennità che adesso sono concesse rispetto ai bisogni del funzionario che si deve recare fuori sede per servizio.

Tanto perché i colleghi abbiano il quadro preciso di questa inadeguatezza, vi posso dire che il primo grado, compresi diaria, supplemento di pernottamento, indennità integrativa, allo stato attuale dovrebbe percepire 3050 lire giornaliere, il VII grado lire 1915, e il XII grado lire 1546, mentre un usciere riceverebbe 1285 lire.

È chiaro che in questa maniera si è venuta a creare una prassi che noi conosciamo, anche se ufficialmente non è nota, per cui le amministrazioni, tutte le volte che mandano qualcuno in missione calcolano 4 giorni anziché 3, o 5 anziché 3, ecc., per sopperire, in un certo senso, con questa maggiore generosità di numero di giorni di missione, alla inadeguatezza del compenso della missione stessa.

Ora, se si vuole portare ordine in materia di corresponsione di indennità di missione, è necessario adeguare l'indennità medesima. Quindi il criterio generale di unificare e adeguare è senz'altro accettabile e bisogna essere soddisfatti che si sia giunti a varare questo provvedimento.

Per quanto riguarda poi la specifica analisi dei singoli problemi posti dal disegno di legge, ve ne sono alcuni sui quali richiamo l'attenzione della Commissione.

Per esempio, questo disegno di legge, fra l'altro, non ha decorrenza. Evidentemente,

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

questa mancanza si può spiegare giuridicamente, nel senso che s'intende che la legge andrà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Però ho già sentito delle lagnanze che mi sembrano sufficientemente giustificate. Si dice, cioè: che colpa hanno i dipendenti statali se l'iter legislativo è lungo e se, per esempio, essendovi le vacanze, la pubblicazione ritarderà un po' di più? Dunque non è giusto che siano proprio i dipendenti statali a soffrire di un iter legislativo che, per cause indipendenti dalla natura del disegno di legge, fa ritardare l'approvazione del disegno di legge.

Quindi, converrebbe molto di più fissare una data certa onde assicurare che, nel caso in cui, per rendere più perfetto il provvedimento, si dovesse ritardare la sua emanazione, non saranno gli statali a subirne danno.

Sorge, pertanto, il problema della data certa. Le trattative sindacali, o, per lo meno, l'elaborazione interna fra i vari organi ministeriali, dura già da marzo o aprile. D'altra parte, il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento il 31 ottobre ed esso è stato presentato alla Camera il 1° novembre. Dobbiamo scegliere la data del 31 luglio o quella del 1° novembre? Sarà la Commissione a decidere.

Sorgerebbe poi il problema della copertura; ma esso è eliminato, in quanto, con maggiori economie, si potrà fare in modo che le singole amministrazioni non abbiano degli oneri notevoli da sopportare. Dal momento che il Governo stesso, nella relazione, afferma che il provvedimento non comporta oneri finanziari maggiori, non insisterei circa la copertura.

Vi sono poi dei problemi tecnici singoli che potranno essere analizzati, ma che, intanto, se per caso non fossero stati studiati anche dal Governo, costringerebbero la Commissione ad un rinvio.

Vi sono, infatti, incoerenze e incongruenze notevoli negli articoli del disegno di legge in esame. Per esempio, all'articolo 1 è detto che, se la località in cui si effettua la missione o trasferta sia distante meno di 30, ma più di 15 chilometri, le indennità sono ridotte di un terzo. Se invece si va ad esaminare l'articolo 2, si vede che, se la località in cui si effettua la missione o trasferta dista meno di 15 chilometri, si percepisce una indennità superiore che per una trasferta in località distante oltre 15 chilometri.

Queste incoerenze, quindi, non possono essere approvate. E ve ne sono altre in altri articoli; per esempio, quando si fanno in un

mese più di 10 missioni, le indennità sono ridotte a quattro quinti. Quindi, se l'impiegato fa 15 missioni, riceve l'indennità di 12 missioni; se va oltre 20 missioni, riceve l'indennità per 15, e, in sostanza, dopo aver fatto 8 missioni in più, viene a percepire una indennità in meno. Insomma, bisogna evitare che certe stonature rimangano nel testo legislativo e bisognerà forse rinviare l'esame degli articoli per studiare meglio le singole questioni.

Però, per quanto riguarda il principio informatore del disegno di legge, ripeto, sono favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Come il relatore ha fatto presente, si tratta di un disegno di legge urgente. D'altra parte, di fronte alle incongruenze accennate dal relatore, si imporrebbe un rinvio dell'esame del provvedimento, a meno che la Commissione non decida di passare all'esame degli articoli.

Dichiaro aperta la discussione generale.

AVANZINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Si potrebbe approvare il passaggio agli articoli, esaminare il contenuto dei singoli articoli e, per i casi in cui fosse evidente qualche incongruenza, dar mandato al relatore di studiare le opportune modifiche.

ZERBI. Vorrei chiedere al relatore se non ritenga che si possa ovviare a tali inconvenienti, attraverso un emendamento che modifichi la misura delle indennità di missione al di là dello scaglione contemplato nel disegno di legge.

PRESIDENTE. Se ho ben capito, si porrebbe passare all'esame degli articoli e, in tale sede, il relatore o altri membri della Commissione potrebbero proporre emendamenti che, facendo salvo il principio della legge, venissero ad eliminare le incoerenze o incongruenze.

SULLO, Relatore. Allora bisogna attendere alla modifica dell'articolo 2 e di qualche altro articolo.

PRESIDENTE. Ad ogni modo, non ci troviamo di fronte ad ostacoli tali che impediscano il passaggio agli articoli. Eventualmente, si rinverrà l'esame di qualche articolo.

SULLO, Relatore. Il problema sorge subito dall'articolo 1: bisogna modificare la tabella di cui all'articolo 2, oppure bisogna modificare l'articolo 1? Posso fare delle proposte specifiche, ma non conosco ancora l'opinione del Governo.

AVANZINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Desidererei che le proposte specifiche fossero sottoposte agli uffici ministeriali.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

WALTER. A quanto ammonterebbe l'onere?

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si tratta di un maggior onere di circa 12 miliardi.

WALTER. Dato che il disegno di legge merita maggiore approfondimento e studio, sarei propenso ad un breve o brevissimo rinvio del suo esame.

CECCHERINI. Mi associo alla proposta dell'onorevole Walter. Almeno personalmente, ho bisogno di studiar meglio questo disegno di legge; ne chiedo, quindi, il rinvio.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei spiegare da dove ricavo la cifra di 12 miliardi poc'anzi accennata. Siccome è stato proposto dal sindacato nazionale uno schema di legge, il sindacato sostiene che, accogliendo questo schema, si avrebbe un aumento di onere di circa 12 miliardi.

SULLO, *Relatore*. Ma nella relazione ministeriale si afferma che il provvedimento non comporta oneri finanziari.

SCHIRATTI. Evidentemente si spera che le missioni, calcolate ora per tre giorni, divengano effettivamente della durata di un giorno solo.

CECCHERINI. So che ogni amministrazione stanziava nel proprio bilancio una determinata somma destinata al pagamento delle indennità di missione. Non condivido l'opinione dell'onorevole Sottosegretario il quale dice che si avrebbe un maggior onere di 12 miliardi. Penso che la somma verrebbe ripartita poi in altri modi, ma che non ci sarebbe alcun aggravio per lo Stato.

PRESIDENTE. Vorrei fare un'osservazione di carattere formale. Questa legge è attesa dalle classi impiegatizie dello Stato, ma vedo che l'articolo 20 estende il nuovo trattamento anche ai segretari comunali e provinciali. Questa legge è quindi attesa anche da queste categorie. Però, nella intitolazione del disegno di legge, si parla semplicemente di dipendenti statali. Dovremmo perciò, se accettiamo la estensione del provvedimento ai dipendenti comunali e provinciali, modificare l'intitolazione del disegno di legge per comprendervi anche i dipendenti comunali e provinciali. È una osservazione di carattere formale di cui dovremo tener conto.

FERRERI. Vedo che la dizione si riferisce alla missione e al trasferimento dei dipendenti statali, e nel testo del disegno di legge si parla anche di una indennità di trasferimento. Tale indennità è una vera e propria regalia che lo Stato fa all'impiegato che viene trasferito, e perciò non dovrebbe essere con-

templata nel disegno di legge. Non vi sono precedenti nella legislazione.

SULLO, *Relatore*. Sì che ci sono: quando si parla di trasferimento, si intende sempre trasferimento di ufficio.

FERRERI. Ma non si distingue nella legge se si tratti di trasferimento di ufficio o a richiesta.

PRESIDENTE. Quando il trasferimento avviene su domanda, si può rinunciare alla indennità di trasferimento.

FERRERI. Ma siamo sicuri che il trasferimento chiesto dall'impiegato non faccia maturare questo diritto all'indennità?

PRESIDENTE. L'Amministrazione potrà però concedere anche l'indennità di trasferimento. Ad ogni modo, è un punto che potremo chiarire in sede di esame degli articoli.

Onorevoli colleghi, siamo di fronte alla proposta del relatore di passare all'esame degli articoli ma di rinviare la discussione per prendere accordi col Governo. Per contro, c'è la proposta degli onorevoli Walter e Ceccherini di non passare all'esame degli articoli e di rinviare la discussione puramente e semplicemente.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Faccio presente il carattere urgente di questa legge.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Walter e Ceccherini, di fronte al carattere urgente della legge e di fronte al fatto che, stabilendo il passaggio agli articoli, ci sarà modo di mettersi d'accordo sulla formulazione degli articoli stessi, mantengono la proposta di rinvio puro e semplice?

WALTER. Mantengo la mia proposta. È questo un disegno di legge che occorrerà studiare meglio.

SULLO, *Relatore*. Votare il passaggio agli articoli avrebbe un significato morale. Noi dimostreremo alle categorie interessate che la nostra Commissione è conscia della urgenza di esso e che lo ha preso a cuore.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la proposta di passaggio agli articoli, con la riserva di rinviare ad altra seduta la discussione del disegno di legge.

(È approvata).

Esame degli articoli del disegno di legge: Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario. (Approvato dal Senato). (1619).

PRESIDENTE. Ricordo che l'Assemblea, nella seduta del 7 corrente, ha deliberato di deferire alla Commissione, a norma dell'ar-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

articolo 85 del Regolamento, la formulazione degli articoli del disegno di legge « Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario » ad eccezione degli articoli 3, 11, 12, 13, 17, 33 e 42. Iniziamo dunque l'esame degli articoli.

DUGONI, *Relatore di minoranza*. Personalmente, non sono contrario ad esaminare gli articoli questa mattina. Però, devo osservare che mancano i presentatori di alcuni emendamenti, e tra questi gli onorevoli Pesenti, Cavallari, Pieraccini e Costa. Siccome non ci immaginavamo che si affrontasse questa discussione, i colleghi sopraindicati si sono assentati per recarsi ad una riunione di una certa importanza politica.

PRESIDENTE. Faccio osservare che l'esame degli articoli di questo disegno di legge era all'ordine del giorno.

DUGONI, *Relatore di minoranza*. Non vorrei che si credesse che io non voglia discutere il disegno di legge. Io sono pronto. Ho fatto solo un'osservazione che mi sembra abbia una certa rilevanza.

VANONI, *Ministro delle finanze*. L'onorevole Pesenti, con il quale ho avuto uno scambio di idee questa mattina, mi ha detto che sarà qui fra poco.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« La dichiarazione dei redditi soggetti alle imposte dirette è fatta, a decorrere dal 1951, con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585.

« Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 18 e gli articoli 19, 20, 21 e 24 del decreto sopra citato ».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento dall'onorevole Bonino:

« Sostituire il secondo comma col seguente:

« Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 18 e gli articoli 19, 20, 24 del decreto sopra citato ».

Ricordo che il decreto a cui si riferisce l'emendamento è il decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585:

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Lo scopo dell'emendamento Bonino è quello di togliere dagli articoli espressamente abrogati dal decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585, l'articolo 21, che

ammetteva la conferma, per silenzio, del reddito.

È già stato detto in Aula che la conferma per silenzio è un istituto che si oppone sostanzialmente al criterio del disegno di legge in esame, che appunto, volendo valutare annualmente i redditi nella misura effettiva, non può ammettere questo istituto. Debbo esprimere quindi parere contrario; e soggiungo anche che, per le deliberazioni già adottate in merito all'articolo 3, potrebbe anche essere avanzata una eccezione di preclusione all'emendamento dell'onorevole Bonino.

PRESIDENTE. Il proponente, onorevole Bonino, non è presente, ma, data la situazione particolare già fatta presente dall'onorevole Dugoni, non è il caso di formalizzarci su tale assenza.

Pertanto porrò egualmente in votazione l'emendamento.

VANONI, *Ministro delle finanze*. L'onorevole Martinelli ha già detto le ragioni per le quali questo emendamento non è accettabile. D'altra parte, mi pare esatta l'ultima osservazione fatta dal relatore, per cui, con la votazione dell'articolo 3, si è già stabilita una preclusione, da parte dell'Assemblea, sulla accettabilità di questo emendamento poiché l'articolo 3 che è stato votato in Assemblea dice specificatamente che la dichiarazione deve essere rinnovata tutti gli anni; e sono stabilite anche le conseguenze di natura fiscale nella omessa ripetizione della dichiarazione in ogni anno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Bonino, testé letto.

(Non è approvato).

CAVALLARI. Questo articolo, in sostanza, introduce in questo disegno di legge l'istituto della dichiarazione annuale. Per le ragioni già espresse in Aula non voteremo a favore di questo articolo.

Siamo favorevoli alla dichiarazione unica da parte del contribuente, però a condizione che essa sia circondata da norme particolari tendenti ad ottenere che veramente il fisco, attraverso questa dichiarazione unica, sia nelle condizioni di accertare realmente il reddito.

Poiché, d'altra parte, a seguito della votazione avvenuta, abbiamo visto che il Governo è contrario al nostro punto di vista che chiedeva che la dichiarazione unica intervenisse dopo che fossero stati attrezzati in modo conveniente gli uffici finanziari, per questi motivi ci dichiariamo contrari all'articolo 1 e alla dichiarazione unica.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 1, nella formulazione poc'anzi letta.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2 di cui do lettura:

« La dichiarazione deve indicare, per i singoli redditi, la specificazione delle fonti, l'importo lordo, le spese detraibili e l'importo netto, nonché, agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, gli oneri deducibili e gli altri titoli di detrazione previsti dalla legge relativa.

« Le dichiarazioni sono numerate progressivamente, ed il numero è comunicato al presentatore. Sarà di pubblica ragione, negli uffici distrettuali, l'elenco nominativo, progressivo dei presentatori delle dichiarazioni.

« Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:

1°) coloro che sono assoggettati all'imposta complementare progressiva sul reddito per redditi di categoria C-2, se il reddito complessivo ai fini di detta imposta non supera le lire 600.000;

2°) coloro il cui reddito complessivo valutabile ai fini dell'imposta complementare sul reddito non supera le lire 240.000, limitatamente ai redditi di terreni ed ai redditi agrari.

« Nulla è innovato in materia di valutazione del reddito dominicale dei terreni e dei redditi agrari ».

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti.

Il primo, degli onorevoli Cavallari, Pesenti e Sannicolò, è del seguente tenore:

« Sostituire il terzo comma col seguente:

« Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione coloro il cui reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare progressiva sul reddito non eccede le lire 600.000 ».

Il secondo, dell'onorevole Dugoni, Costa, Pieraccini, Ghislandi e Lombardi Riccardo, è del seguente tenore:

« Sostituire il terzo comma col seguente:

« Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:

1°) coloro che sono assoggettati all'imposta complementare progressiva sul reddito per redditi di categoria C-2, se il reddito complessivo, ai fini di detta imposta, non supera le lire 910.000;

2°) coloro il cui reddito complessivo, valutabile ai fini dell'imposta complementare sul reddito, non supera le lire 600.000 ».

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. L'emendamento degli onorevoli Dugoni ed altri, per la prima parte, intende rialzare a 910 mila lire il limite di 600 mila lire disposto dall'articolo 2, nel testo approvato dal Senato, per l'esonero dall'obbligo della dichiarazione dei redditi di categoria C-2. Sono contrario ad esso perché la maggioranza della Commissione non intende discostarsi dal limite già fissato, che è in armonia con tutto il complesso della legge.

L'altro emendamento, come pure il secondo alinea di quello dell'onorevole Dugoni, tende a generalizzare, per tutti i percettori di reddito, l'esonero dalla presentazione della domanda, a condizione che il reddito, ai fini dell'imposta complementare, non superi le 600 mila lire. Anche per questo emendamento devo ripetere le ragioni dette riguardo al primo comma. Perciò la maggioranza della Commissione esprime parere negativo.

Desidero presentare, all'alinea 1°) del terzo comma, una modifica del testo, avente lo scopo di chiarire esattamente la portata di questo comma. Le considerazioni che mi inducono a ciò sono già espresse nella relazione di maggioranza. La dizione dell'emendamento sarebbe questa: « 1°) i prestatori di opera subordinata, aventi redditi esclusivamente di categoria C-2, che nel loro complesso, ai fini dell'imposta complementare, non superino le lire 600 mila ».

Perché questa dizione? Perché sia chiarita la portata della disposizione, che deve inequivocabilmente essere così intesa: che l'obbligo della dichiarazione sussiste quando vi siano soggetti che abbiano altri redditi oltre quelli di categoria C-2, anche se i redditi di categoria C-2 siano inferiori alle 600 mila lire.

CAVALLARI. Osservo che noi deliberiamo in sede legislativa e che pertanto vige lo stesso regolamento che si applica in Assemblea. Noi non intendiamo essere ligi al cento per cento al regolamento perché riteniamo che ciò che interessa è che la discussione si svolga nel modo praticamente il più proficuo possibile. Però, nel contempo, desidero far presente all'onorevole relatore e a tutti i colleghi che presentare emendamenti durante la seduta e pretendere che essi vengano discussi e votati, è una cosa che non mi sembra opportuna in quanto allorché si tratta di emendamenti della importanza di quello che è stato ora presentato dall'onorevole Martinelli, noi abbiamo il diritto di avere tutto il tempo necessario per esaminarli ed esprimere il nostro parere.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

Pregherei l'onorevole Martinelli di metterci nella possibilità di esaminare con calma l'emendamento. Desidererei altresì che gli emendamenti fossero stampati o dattilografati e quindi distribuiti.

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. La sostanza del mio emendamento non è difforme da quella che è indicata dal testo governativo. Il mio emendamento tende unicamente a chiarire esattamente la norma legislativa.

PRESIDENTE. Nulla in contrario dal punto di vista formale, ma poiché si tratta di migliorare la disposizione legislativa, non credo che sia il caso d'insistere.

CAVALLARI. L'osservazione addotta dall'onorevole Martinelli, che si tratti di un emendamento veramente formale e non sostanziale, è profondamente difforme dal nostro parere.

Siccome noi non ci sentiamo di poter esaurientemente discutere sul merito non avendo esaminato l'emendamento, pregherei l'onorevole Presidente di sospendere la discussione su questo articolo e di continuare nell'esame degli altri articoli.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Mi corre l'obbligo di fare presente che la formulazione dell'articolo 2, così come è venuta dinanzi a questa Commissione dopo la discussione del Senato, risente di uno sforzo che il Senato ha fatto per chiarire meglio il concetto che era esposto nel testo governativo.

Come già è accaduto per altri articoli, nel chiarire si è usata qualche espressione che può dar luogo a perplessità di interpretazione; e questo proprio contro la volontà dello stesso legislatore, che era, in questo caso, il Senato. Infatti se voi avete la cortesia di esaminare tutti gli atti del Senato per quanto riguarda l'articolo 2, potete notare che è rimasto fermo che si manteneva al concetto proposto dal Governo, soltanto si proponeva una formulazione ritenuta più chiara.

Siamo d'accordo che lo spirito della norma è sempre quello, ma poiché è preferibile avere un testo di legge che non susciti delle perplessità, l'onorevole relatore ha fatto propria una richiesta di chiarimento che veniva da tutti noi e che era già nella legge come proposta dal Governo, come approvata dal Senato e ripresa dal relatore nella sua relazione e dal Ministro nelle sue dichiarazioni in Assemblea.

Quindi non si tratta di un tentativo di portare una questione nuova sotto una veste nuova, ma si ha proprio l'idea di utilizzare que-

ste nostre riunioni di Commissioni per arrivare ad un testo il più chiaro possibile dal punto di vista legislativo.

DUGONI, *Relatore di minoranza*. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Cavallari.

PRESIDENTE. Allora, si potrebbe rinviare puramente e semplicemente tutto l'articolo 2. Però, potremmo votare il primo e il secondo comma sui quali non vi sono emendamenti.

CAVALLARI. Su questo siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Allora, pongo in votazione i seguenti primi due commi dell'articolo 2, sui quali non vi sono emendamenti:

« La dichiarazione deve indicare, per i singoli redditi, la specificazione delle fonti, l'importo lordo, le spese detraibili e l'importo netto, nonché, agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, gli oneri deducibili e gli altri titoli di detrazione previsti dalla legge relativa.

« Le dichiarazioni sono numerate progressivamente, ed il numero è comunicato al presentatore. Sarà di pubblica ragione, negli uffici distrettuali, l'elenco nominativo, progressivo dei presentatori delle dichiarazioni ».

(Sono approvati).

Potremmo ora accantonare la discussione e la votazione del terzo comma e passare al quarto comma sul quale non sono stati presentati emendamenti. Però, dato che il quarto comma si occupa del reddito dominicale per stabilire che nulla è innovato, vi sarebbe una certa relazione con il terzo comma, nel senso che il reddito dominicale è compreso nell'imposta complementare. Sicché, se la Commissione non ha da fare osservazioni, potremmo rinviare anche la votazione dell'ultimo comma.

Se non vi sono opposizioni, così può rimanere stabilito.

(Così resta stabilito).

L'articolo 3 è riservato all'Assemblea.

Passiamo all'articolo 4:

« L'azione della finanza per la rettifica dei redditi compresi nelle dichiarazioni presentate tempestivamente e, nei casi di mancata presentazione della dichiarazione, di quelli precedentemente accertati, si prescrive col 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione fu presentata o doveva essere presentata.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

« L'azione della finanza per l'accertamento dei redditi non dichiarati dal contribuente, che non abbiano formato oggetto di precedenti accertamenti, si prescrive col 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata ».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento da parte dell'onorevole Turnaturi, già svolto:

« Sostituire il primo comma con i seguenti:

« L'azione della Finanza per la rettifica delle dichiarazioni presentate tempestivamente si prescrive col 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui la dichiarazione fu presentata.

« Nei casi di mancata presentazione della dichiarazione, quando si tratti di redditi precedentemente accertati, l'azione di rettifica della Finanza si prescrive col 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata ».

TURNATURI. Dichiaro che non avrei nulla in contrario a ritirare l'emendamento qualora l'onorevole Ministro ci desse assicurazione che, in una fase successiva, cioè dopo la prima fase di attuazione della riforma, quando gli uffici si attrezzeranno, si studierà il modo di abbreviare questo termine, che è troppo ampio nei rapporti fra contribuente e fisco.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Confermo quello che già ho detto in sede di discussione generale.

Nella valutazione che facciamo in questo momento, il termine è necessario, però ho assunto l'impegno di fare tutti gli sforzi possibili, attraverso la riorganizzazione dell'amministrazione, per abbreviare questo termine, dopo un breve periodo di esperienza.

Il termine di 4 anni era giustificato dalla necessità che sta a fondamento della legge di verifica di categoria dei contribuenti. Quindi è necessario un lungo termine per ripartire in quattro settori i contribuenti. Se riusciremo a ridurre le quattro categorie in tre, in due, tanto meglio.

TURNATURI. Mi dichiaro soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro e, pertanto, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Allora pongo in votazione l'articolo 4, nel testo del quale ho dato precedentemente lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5.

« L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette può trasmettere al contribuente, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, questionari relativi all'accertamento dei redditi, invitandolo a restituirli, debitamente compilati e firmati, in un termine non inferiore a quindici giorni.

« Chi non restituisce in termine i questionari o li restituisce con risposte incomplete o non veritiere è punito con l'ammenda da lire 2000 a lire 50.000 ».

Su questo articolo sono stati presentati diversi emendamenti.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando all'onorevole Cavallari, che ha presentato una serie di emendamenti sull'articolo 5, se intenda discuterli in sede di articolo 17.

CAVALLARI. Ritengo che detti emendamenti dovranno essere discussi in Assemblea quando si esaminerà l'articolo 17 che è uno dei sette articoli che l'Assemblea si è riservata di discutere.

PRESIDENTE. Bisogna ordinare questi emendamenti e stabilire quali siano quelli che vanno discussi in Aula. Pertanto domando all'onorevole relatore una chiarificazione al riguardo.

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Onorevole Cavallari, già diversi emendamenti denominati articolo 5-bis sono diventati articolo 17-ter e precisamente abbiamo quello a firma Cavallari e Pesenti:

« La revisione delle dichiarazioni è effettuata dai Consigli tributari istituiti in ogni comune ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 77.

« Il numero dei membri dei Consigli tributari è fissato in ragione dell'ammontare della popolazione residente al 31 dicembre 1950 nella proporzione di 1 ogni due mila abitanti, ma in ogni caso non può essere inferiore a 10.

« In attesa delle norme per l'elezione dei Consigli tributari, i loro componenti sono nominati dai Consigli comunali, fermi restando i principi fissati nel decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 77 », il quale va discusso in Assemblea; ugualmente abbiamo quello a firma degli onorevoli Pieraccini, Dugoni, Ghislandi e Lombardi Riccardo:

« L'ufficio è tenuto a comunicare copia delle dichiarazioni al Consiglio tributario competente per territorio istituito in ogni comune ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 77.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

« Il Consiglio tributario, esaminata la dichiarazione, esprime parere in merito non oltre il 30 giugno di ciascun anno, trasmettendolo all'Amministrazione finanziaria per le decisioni definitive.

« Il numero dei membri dei Consigli tributari è fissato in ragione dell'ammontare della popolazione residente al 31 dicembre 1950 nella proporzione di 1 ogni duemila abitanti.

« In attesa delle norme per l'elezione dei Consigli tributari, i loro componenti sono nominati dai Consigli comunali, fermi restando i principi fissati nel decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 77 ».

Vi è pure un altro emendamento degli onorevoli Costa, Dugoni, Pieraccini, Ghislandi, Lombardi Riccardo che sarà discusso dall'Assemblea:

« Qualora l'ufficio abbia elementi per fissare l'accertamento in una cifra che superi i 10 milioni, il contribuente può essere chiamato ad osservare con il giuramento la propria dichiarazione.

« Nel caso di falso giuramento il contribuente è passibile di reclusione da sei mesi a due anni, e con la multa sino a due milioni ».

CAVALLARI. Per chiarire le nostre intenzioni dichiaro che gli articoli 17-ter, 17-quater e 17-quinquies fanno parte di un corpo unico che prima si trovava sotto l'indicazione di articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater, riguardanti i Consigli tributari.

Poiché la questione dei Consigli tributari riteniamo di doverla discutere in Assemblea, è evidente che tutti questi tre articoli aggiuntivi, in quanto riguardano lo stesso oggetto, per connessione logica, dovranno seguire la stessa sorte.

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Nulla in contrario, ma vi è un articolo 5, a firma Pesenti-Cavallari, che non appare nell'elenco dell'articolo 17 e che riguarda lo stesso oggetto.

DUGONI, *Relatore di minoranza*. Sono contrario a che tale emendamento si discuta in questa sede.

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Non ho nulla in contrario, ed è per questo che ho chiesto spiegazioni.

PRESIDENTE. Quindi rimangono tre emendamenti, di cui il primo è quello degli onorevoli Pesenti e Cavallari:

« Aggiungere il seguente terzo comma:

« Sentito il contribuente che, dai dati e dalle notizie in possesso dell'Ufficio appaia

titolare di reddito superiore ai 10 milioni di lire, l'Ufficio deve chiedergli di asseverare la dichiarazione presentata mediante giuramento. A tale scopo, il contribuente presterà giuramento davanti al pretore avente giurisdizione nel distretto dell'Ufficio delle imposte dirette cui la denuncia è stata inoltrata.

« Il colpevole di falso giuramento è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a un milione.

« Il colpevole non è punibile se dichiara il vero prima che gli sia stato notificato l'accertamento dell'Ufficio ».

CAVALLARI. Siccome vi è un emendamento che tratta la stessa materia, presentato dai colleghi Dugoni, Costa ed altri, che riguarda il giuramento, poiché essi desiderano discuterlo in Assemblea, è evidente che noi non possiamo discutere il nostro, in quanto la eventuale votazione sul nostro emendamento, precluderebbe la possibilità di svolgimento in Aula di quello dei colleghi stessi.

PRESIDENTE. Allora anche questo emendamento è rinviato all'Assemblea in sede di esame dell'articolo 17.

Gli altri due emendamenti che sono rimasti sono ambedue a firma degli onorevoli Cavallari e Pesenti.

Il primo è del seguente tenore:

« In base alle dichiarazioni, alle rettificazioni apportate dal contribuente, dall'Ufficio e dai Consigli tributari di cui all'articolo precedente, l'Intendente di finanza deve predisporre entro il 30 giugno l'elenco delle variazioni da introdursi nei ruoli per l'anno di competenza.

« Tali elenchi sono depositati presso l'Ufficio distrettuale imposte dirette e presso l'albo pretorio dei singoli comuni e presso le Camere di commercio per un periodo di trenta giorni a decorrere dal 1° luglio.

« Nello stesso periodo le variazioni comprese negli elenchi debbono essere notificate agli interessati a norma di legge ».

L'altro è così formulato:

« Contro le risultanze degli elenchi di variazione gli interessati possono proporre ricorso entro trenta giorni dalla data di notificazione di accertamento ai Comitati tributari istituiti a norma del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 77.

« Il termine decorre dall'ultimo giorno del deposito dell'elenco delle variazioni per coloro che non ricorrono nell'interesse proprio e diretto, ma contro accertamenti insufficienti

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

o indebiti esoneri nei riguardi di altri contribuenti.

« Il ricorso è notificato a cura del Comitato tributario.

« In attesa delle norme per le elezioni dei Comitati tributari i loro membri sono nominati dal Ministro delle finanze su proposta dei Consigli provinciali ».

VANONI, *Ministro delle finanze*. Questi due emendamenti dovranno pure essere discussi in Assemblea insieme all'articolo 17.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora, eliminati questi emendamenti, nel senso che se ne parlerà in Assemblea a proposito dell'articolo 17, pongo in votazione l'articolo 5, nel testo del quale ho dato precedentemente lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6:

« Le imprese soggette a registrazione ai sensi dell'articolo 2195 del Codice civile, che non siano società od enti tassabili in base a bilancio, possono chiedere che il loro reddito imponibile sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili. A tale fine, devono corredare la dichiarazione con la copia del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, con cui si chiude il loro inventario ai sensi dell'articolo 2217 del Codice civile.

« Per le imprese, che non hanno esercitato la facoltà prevista nel comma precedente o che, pur avendo esibito il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, risulti non abbiano tenuto le scritture contabili regolarmente e in modo idoneo per il controllo della veridicità della dichiarazione, gli Uffici delle imposte e gli organi giudicanti determinano l'imponibile in base alla situazione economica dell'azienda desunta dagli elementi e dai dati da essi raccolti. Nell'avviso di accertamento, o in altri avvisi notificati successivamente, e nella decisione gli Uffici delle imposte e, rispettivamente, gli organi giudicanti indicano i motivi per i quali non è stato ammesso l'accertamento in base alle scritture contabili e, in ogni caso, gli elementi che sono serviti per la determinazione del reddito ».

Nei confronti di questo articolo vi è il seguente emendamento dell'onorevole Turnaturi:

« Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« La richiesta tendente ad ottenere che il reddito imponibile sia accertato in base alle scritture implica l'accettazione del sistema di

tassazione previsto dall'articolo 12 della legge 8 giugno 1936, n. 1231 ».

TURNATURI. Dichiaro che, a seguito di un colloquio avuto con l'onorevole Ministro delle finanze sull'argomento che forma oggetto del mio emendamento, mi sono persuaso della opportunità di non insistervi. Dichiaro pertanto di ritirarlo.

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Mi permetto di presentare il seguente emendamento aggiuntivo:

« Aggiungere alla fine dell'articolo:

« ... sempreché la dichiarazione contenga gli elementi attivi e passivi richiesti nel primo comma dell'articolo 2 ».

Durante la discussione in Assemblea, fu fatta, da diverse parti, la proposta di comminare una sanzione anche nel caso in cui il contribuente avesse presentato una dichiarazione mancante di qualcuno degli elementi previsti dall'articolo 2. Si fece presente, in quella sede, che la proposta non era opportuna per due ragioni: anzitutto perché il pericolo di incorrere nell'ammenda poteva risolversi in una remora alla presentazione delle dichiarazioni; in secondo luogo, perché la pena si sarebbe praticamente risolta, almeno nella gran parte dei casi, a danno esclusivo dei contribuenti meno abbienti, cioè gli artigiani, i piccoli commercianti, ecc.

Senonché, giunti a questo articolo 6, è evidente l'opportunità di invertire in un certo senso l'onere della prova a carico degli uffici i quali, evidentemente, non debbono essere tenuti a darla nel caso che il contribuente violi la norma del primo comma dell'articolo 2.

La mia aggiunta, quindi, si risolve praticamente nell'adozione di una sanzione che colpisce quei contribuenti che, non fornendo gli elementi componenti del loro reddito, non debbono avere, in contrapposto, il diritto di pretendere che l'ufficio indichi gli elementi in forza dei quali ritenga di costituire una determinata posizione di contribuenza.

Mi limito a questa breve illustrazione, suggerendo alla Commissione di approvare il primo comma dell'articolo 6 con riserva di esaminare dopo il secondo comma ed il relativo emendamento aggiuntivo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non ho che poche parole da aggiungere ai chiarimenti, già esaurienti, del relatore. Da alcuni deputati fu avanzato il timore, cui l'Amministrazione si è dimostrata sensibile, che, nonostante le norme degli articoli 2 e 3, si po-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

tesse, da parte dei contribuenti particolarmente provveduti di astuzia tributaria, assolvere formalmente all'obbligo della dichiarazione senza dare gli elementi sostanziali di essa. Si era anche giunti a chiedere una sanzione per questa ipotesi, ma io non ho creduto di accedere alla richiesta, in considerazione del fatto che la mancata offerta degli elementi richiesti può dipendere spesso anche da circostanze né dolose né colpose, come accade nel caso di contribuenti artigiani o piccoli commercianti che spesso non possono dare gli elementi analitici della loro situazione tributaria e che non sarebbe giusto punire con un'apposita sanzione. D'altra parte, l'amministrazione non è in grado, in questa situazione, di fare un accertamento motivato della posizione del contribuente e, proprio per questo, l'emendamento proposto stabilisce che l'accertamento stesso venga fatto in via indiziaria, così come richiesto dal comportamento del contribuente.

È naturale che l'accertamento su base indiziaria abbia un diverso valore per i piccoli contribuenti e per quelli di qualche rilievo, poiché per i primi la valutazione continuerà ad essere fatta dagli uffici con quei criteri di moderazione che hanno sempre distinto l'opera dell'Amministrazione in questo settore, mentre per i contribuenti per i quali si teme l'esistenza di una vera e propria cattiva volontà, l'accertamento su base indiziaria dovrà condurre ad un accertamento analitico ed efficiente.

Nel quadro dei nostri intendimenti generali, l'emendamento del relatore, onorevole Martinelli, mi pare utile o addirittura indispensabile, anche in relazione alla perequazione verso i contribuenti. Senza tale emendamento, l'articolo 6 si potrebbe tradurre in una limitazione, non sopportabile da parte degli uffici, delle loro possibilità di accertamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 6 sul quale non vi sono emendamenti:

« Le imprese soggette a registrazione ai sensi dell'articolo 2195 del Codice civile, che non siano società od enti tassabili in base a bilancio, possono chiedere che il loro reddito imponibile sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili. A tale fine, devono corredate la dichiarazione con la copia del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, con cui si chiude il loro inventario ai sensi dell'articolo 2217 del Codice civile ».

(È approvato).

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione sul secondo comma e sull'emendamento aggiuntivo Martinelli è rinviata per un più approfondito esame.

(Così rimane stabilito).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo dagli onorevoli Ghislandi, Pieraccini, Dugoni, Costa e Lombardi Riccardo:

ART. 6-bis.

« Qualora il contribuente abbia occultato fonti di reddito, l'Ufficio può, in sede di accertamento, richiedere alla Magistratura la verifica delle scritture bancarie ».

DUGONI, *Relatore di minoranza*. La Commissione ha già discusso dell'argomento nell'esame in sede referente di questo disegno di legge. Noi riteniamo che uno degli inconvenienti più gravi della nostra legislazione sia questa specie di sipario di ferro che protegge gli sportelli bancari. Al Senato, il senatore Ricci propose la abolizione del segreto bancario e illustrò tale proposta in maniera efficace spiegando, tra l'altro, che in tutti i paesi civili il segreto bancario in materia fiscale non esiste più. Esisterà forse nel Marocco; nella Siria o nel Libano, ma certamente non in Inghilterra, in Svezia, in Norvegia, in Francia o in Svizzera. Orbene, io non chiedo che sia eliminato *sic et simpliciter* anche nel nostro paese, ma semplicemente ritengo che, quando vi sono fondate ragioni per credere che si siano occultate le fonti di reddito (quando, per esempio, vediamo che uno gira in automobile, magari americana, va in villeggiatura e conduce una vita dispendiosissima e non ha una fonte certa di reddito), sia almeno possibile andare a vedere presso le banche se quel determinato contribuente faccia delle operazioni, e quali, ed esistano dei conti a suo favore.

L'onorevole Ministro, il quale asserisce di voler colpire i grandi redditi e che tanto si preoccupa di ricercarli, non ha che da seguire questo sistema.

Onorevoli colleghi, non so perché, ogni qualvolta si parla di segreto bancario, noi ci troviamo di fronte a sorrisi ironici di nostri colleghi, come se essi avessero chissà quante centinaia di milioni depositati in banca! Ad ogni modo, problemi di questo genere devono essere chiariti!

Quando noi abbiamo di fronte il fenomeno delle società a catena, di società che tengono i pacchetti azionari delle une presso le altre, di società che hanno una banca di proprietà

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

attraverso la quale operano le loro compensazioni, se non affrontiamo in radice questo problema, non risolveremo mai niente! L'onorevole Ministro lo sa: ogni gruppo finanziario ha la sua banca privata, e bisognerebbe andare ad indagare proprio lì!

Non c'è, cosa più spiacevole, però, che vedervi sorridere quando si parla di questi problemi! Io ricordo gli stessi sorrisi quando, in Assemblea, abbiamo parlato della imposta sul patrimonio!

PRESIDENTE. Nessuno dei membri della Commissione sta sorridendo!

DUGONI, Relatore di minoranza. Se mai, sono cose che dovrebbero far piangere!

Ora ci troviamo di fronte ad una legge che ha la pretesa di costituire un primo passo verso la tassazione dei grossi patrimoni, attraverso questo articolo che riguarda la denuncia delle fonti di reddito. Ma come volete obbligare alla denuncia delle fonti di reddito se il grosso contribuente sa che è protetto da questa specie di recinto delle vacche sacre nel quale nessuno può entrare? Se io fossi un contribuente evasore e possessore di miliardi, ragionerei così: perché dovrei fare la denuncia? Ho la banca che mi protegge, nessuno può sollevare il velo del segreto bancario ed io non pago nemmeno un centesimo! Vi rendete conto, onorevoli colleghi, delle speculazioni contro la lira che sono avvenute nel nostro paese attraverso le transazioni che hanno fatto le banche, non so per quante centinaia di miliardi di lire, esportando? Ci sono persone, che conosco, le quali si recano mensilmente in banca a chiedere quanto costa il dollaro nella giornata. E ordinano al banchiere: prendete *tot* dollari che vi faccio consegnare da una banca di Ginevra (o di altro paese). E queste persone non pagano un centesimo di imposte!

Se poteste aver visione delle scritture di queste banche, credete voi che la possibilità di accertamento dei grossi redditi continuerebbe a rimanere sulla base attuale? Il galantuomo non avrebbe nulla da temere dalla soppressione del segreto bancario, mentre i malintenzionati approfittano dell'attuale situazione per frodare il fisco e, conseguentemente, frustreranno lo scopo fondamentale di questa legge!

Quindi, insisto perché qualche cosa sia fatta, e la Commissione emetta un voto, affinché l'onorevole Ministro si impegni a studiare la maniera di provvedere; ma non possiamo rimanere in questa condizione degna di un paese incivile e dare questa specie

di diritto di asilo alle banche, diritto di asilo che risale alla notte dei tempi e che ha tanta importanza in tutte le religioni, ma che non è assolutamente ammissibile per le banche!

Sopprimete questo diritto di asilo per i frodatori fiscali!

PESENTI. Faccio rilevare che l'abolizione del segreto bancario trova convinti assertori non soltanto dalla nostra parte, ma probabilmente anche dalla vostra, almeno stando alle dichiarazioni fatte da alcuni colleghi. Infatti, io credo che non serva più a nulla. Questa tesi è stata da me sostenuta in sede di discussione dell'imposta sul patrimonio. I grossi clienti conoscono i segreti degli altri perché nessun direttore di banca si rifiuterà di dar loro le informazioni necessarie, ma il piccolo cliente non sa mai nulla. Quindi, se si tratta di una questione fra i grossi capitalisti, non è che l'abolizione del segreto bancario possa essere sfruttata a questi scopi: non può recare uno svantaggio ai grossi capitalisti, che conoscono già i segreti degli altri. Tutt'al più metterebbe in condizioni di parità anche i clienti piccoli della banca. Rispetto al fisco, così viene fatto in tutti i paesi.

Quindi, sono d'accordo con l'onorevole Dugoni che propone una formula quanto mai attenuata: cioè che l'ufficio possa chiedere alla magistratura la verifica delle scritture bancarie. Almeno per il controllo delle scritture contabili presentate. Ed io direi anche per i bilanci. Il fisco può richiedere la verifica delle scritture bancarie.

PRESIDENTE. A semplice scopo di chiarimento osservo che qui si tratta di chiedere alla magistratura la verifica delle scritture bancarie che riguardino il contribuente della cui tassazione si tratti. Quindi, non c'è estensione. Lo dico perché l'onorevole Dugoni parlava di società collegate.

Secondo punto: si tratta di chiedere la verifica delle scritture bancarie alla magistratura civile, come procedimento di verifica di scritture contabili.

PESENTI. Non desidero fare un emendamento all'emendamento, ma vorrei intendere questa magistratura in senso un po' più ampio del letterale, poiché vi sono varie magistrature nel campo tributario. Se stabiliamo « magistratura nel senso civile », vuol dire che, se si segue il contenzioso amministrativo, gli organi preposti al contenzioso dovrebbero dire: non possiamo chiedere la verifica delle scritture bancarie. Almeno così sembrerebbe.

PRESIDENTE. Ho ritenuto mio dovere, ai fini della chiara comprensione dell'emendamento Dugoni, di sottolineare che l'emenda-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

mento parla di richiesta di verifica delle scritture. È un procedimento che è regolato dal codice di procedura civile. Esso è richiesto alla magistratura, e non si può pensare se non alla magistratura ordinaria, poiché gli altri organi di giustizia tributaria non sono magistratura. Questo, ripeto, ai fini della chiara intelligenza dell'emendamento Dugoni.

DUGONI, *Relatore di minoranza*. Nella mia intenzione, sarebbe una rogatoria.

PRESIDENTE. Siamo in campo civilistico. Che cosa significa rogatoria, secondo lei, in questo caso?

DUGONI, *Relatore di minoranza*. Un mezzo istruttorio.

TUDISCO. Vorrei innanzi tutto dichiarare al collega onorevole Dugoni che nessuno si sogna di sorridere su problemi di questo genere. Se qualcuno poc'anzi ha sorriso, l'onorevole Dugoni non si è accorto che, parlando di segreto bancario, egli ha pronunciato le parole « sipario di ferro » e ha volto la testa da una parte: e allora qualcuno ha sorriso.

Egli ha parlato poi di paesi civili e di paesi incivili. Ma io gli parlo di quella maturazione di fenomeni economici che egli conosce meglio di me. Questa legge, che vuole essere legge di perequazione e di tranquillità, dà un senso di incertezza e di perplessità in altri campi. Penso che, per la maturazione dei fenomeni economici nel nostro paese, sarebbe estremamente pericoloso mettere a rischio il formarsi di un certo risparmio. Bisogna tener presente che il grosso capitalista non mette i denari nelle banche. Con quale raziocinio il grosso commerciante o il grosso industriale metterebbe i milioni o i miliardi in banca per percepire un così piccolo interesse, quale è quello bancario? Il grosso capitalista non mette mai i suoi miliardi in banca. L'onorevole Dugoni troverà che il denaro delle banche di risparmio italiane è proveniente dai rivoletti del risparmio vero, del piccolo risparmio. Se noi, con questa legge, suscitassimo la paura, il grosso contribuente troverebbe sempre modo di sfuggire, mentre, invece, si verrebbe a togliere la serenità al piccolo risparmiatore. In tal caso, commetteremmo un vero delitto contro il piccolo risparmiatore.

Pertanto, pur avendo la massima stima per l'argomento portato qui dall'onorevole Dugoni, argomento che peraltro dovremo un giorno affrontare, io non credo che l'emendamento si possa inserire così alla leggera in questa legge. Non possiamo dire che vogliamo perequare e tranquillizzare i cittadini e, poi, al tempo stesso, spaventare i piccoli contri-

buenti. Mi parrebbe veramente uno stransissimo modo di contribuire alla nostra difesa.

Per quanto riguarda l'accenno fatto dall'onorevole Dugoni alle società a catena, non è il caso di addentrarsi in questo argomento. Ma sarebbe un'ingenuità pensare che coloro i quali hanno costituito dette società si facciano cogliere sul fatto.

Per quanto riguarda il contrabbando valutario, il mascheramento vi sarà sicuramente, ma non sarà la nostra ingenua presa di posizione che lo impedirà.

Mi dolgo, poi, delle affermazioni fatte dall'onorevole Pesenti, le quali mi confermano che egli è, sì, veramente un grande studioso di materie finanziarie ed economiche, ma non ha un'esperienza molto diretta della vita in questo settore. Secondo me, sarebbe una cosa veramente grave se in questo momento si colpisse il risparmio.

PESENTI. Il risparmio non c'entra. Il risparmio è fatto dalle casse di risparmio.

TUDISCO. Lei dovrebbe esaminare i dati statistici della formazione del risparmio, che opera come massa di manovra per gli investimenti. Si accorgerebbe che, facendo come lei desidera, si scoraggerebbero i piccoli risparmiatori. Si colpirebbe chi dà la possibilità della ripresa, mentre lasceremmo fuori coloro che fanno il contrabbando.

ZERBI. Il problema sollevato dall'emendamento Dugoni è assai vasto. Personalmente, ritengo che, in tema di certificazioni, di variazioni di bilancio e di ricostruzione di situazioni aziendali attraverso indagini contabili, si possano fare passi notevolissimi. Non condivido il pensiero dell'onorevole Tudisco, il quale si preoccupa di trovare scarsi conti attivi attraverso una revisione contabile portata anche nel settore bancario. Secondo me, gli effetti più espressivi, in relazione all'accertamento della capacità di reddito di un gruppo aziendale, si possono avere, a volte, dai conti passivi di banca. Anzi, l'esperienza mi dice proprio che soprattutto i movimenti passivi conferiscono maggiore fecondità a questa indagine. Però, mentre ritengo che sarebbe utile un sistema di revisione di bilancio, riterrei estremamente interessante costituire, anche attraverso disposizioni legislative, un corpo di revisori professionali che aiutino il fisco negli accertamenti. Ciò potrebbe essere utile anche per altri aspetti: per la gestione normale delle aziende, per i rapporti di bilancio in sede di assemblea di società azionarie, ecc.

Ritengo che si potrebbero fare notevoli progressi in proposito. Però sono sincera-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

mente dubbioso sull'opportunità di inserire, in questa sede, con un emendamento, un argomento di questo genere, il quale dovrebbe essere affrontato apertamente, tanto più che l'onorevole Ministro ha in elaborazione un disegno di legge sui procedimenti di accertamento. A me pare che è in quella sede che noi dobbiamo affrontare questo problema e predisporre tutti gli strumenti perché l'accertamento possa attuarsi nelle forme più efficaci. Potremo così misurare anche, nel loro giusto valore, le obiezioni sollevate dall'onorevole Tudisco in ordine alle ripercussioni che una eventuale apertura dei conti bancari alle ispezioni da parte di organi fiscali potrebbe provocare.

Pur condividendo molte delle preoccupazioni che hanno dettato l'emendamento Dugoni, sono del parere che questa non sia la sede migliore per discutere tale problema. Noi rischieremo di sciupare un motivo che a me pare potrebbe essere fecondo di interessantissimi sviluppi.

Sotto questo profilo, mi permetto di invitare l'onorevole Dugoni a rinviare in quella sede particolare la ripresa di questo fondamentale argomento.

PESENTI. Vorrei fare una sola aggiunta. Quanto ha detto l'onorevole Zerbi mi trova più consenziente di quanto ha detto l'onorevole Tudisco.

L'onorevole Dugoni parlava di scritture contabili. Non vi è nessun industriale che sia così sciocco da lavorare con il proprio denaro. Egli chiede alle banche dei fidi. È una posizione che può sembrare passiva; mentre invece provoca un giro di affari. È questo che si deve controllare. D'altra parte, nessun industriale rinunzierà a chiedere fidi alle banche soltanto perché non vi è il segreto bancario.

Per questi motivi, credo che si debba abolire tale segreto. Questa disposizione non scoraggia per nulla il risparmio, né le imprese farebbero a meno di ricorrere al credito, necessario alla loro vita.

Pertanto sono favorevole all'abolizione del segreto bancario.

CORBINO. L'argomento che noi vogliamo portare a fondo è un po' estraneo al contenuto di questa legge. Esso ha una tale importanza che, a mio giudizio, supera perfino l'importanza della legge che stiamo discutendo.

L'onorevole Dugoni parla di paesi civili e di paesi incivili, e vuol fare il confronto fra noi e la Svezia, la Norvegia, l'Olanda e l'Inghilterra. Ma in Svezia il 98 per cento dei bambini arriva ai 7 anni di età, mentre noi

ne portiamo solo il 78 per cento. La stessa mortalità infantile dipende dalla nostra struttura economica. Noi siamo un paese arretrato in fatto di banche, l'ultimo fra i grandi paesi. In Italia, oggi, non vi è più la possibilità di raccogliere capitali per le imprese che rendono, perché oggi i capitali si investono in imprese che non rendono, e alle quali lo Stato deve concedere una integrazione. Ho detto in Assemblea che il solo modo con cui un industriale può far finanziare una iniziativa sana è quello di trasformarla in una iniziativa malata. Solo allora troverà qualche ente che gli darà i miliardi che gli occorrono. In un momento in cui lo Stato deve dare 500 miliardi all'anno per compensare la differenza fra entrate e uscite di bilancio, noi, con una disposizione che ci potrà dare sì è no uno o due miliardi di maggiori entrate, andiamo a creare il panico. È inutile che si dica alla gente che la violazione del segreto bancario è fatta per il miliardario che va a nascondere i dollari nelle banche. La gente dice: è violato il segreto bancario. Le banche vedranno così una uscita e non già un afflusso dei depositi.

Questa sarebbe, secondo me, una situazione estremamente grave. Io ammetto che, fra i metodi di accertamento, col tempo si debba anche ricorrere all'ausilio delle scritture contabili presso la banca. Però, dobbiamo affrontare questo problema nella sede più opportuna, quella cioè che riguarda la struttura creditizia e bancaria del nostro paese.

Ecco perché, nell'interesse dell'economia generale, che sta a cuore a tutti, io vorrei che su questo punto la Commissione non si pronunciasse. Quando vi era il diritto di asilo, la Chiesa salvava talvolta qualche brigante, ma spesso evitava le stragi degli innocenti. Qui arriveremmo alla situazione opposta: per colpire un brigante, colpiremmo anche degli innocenti. Non credo che questo sia nelle intenzioni dei proponenti dell'emendamento.

MANNIRONI. Per quanto riguarda la questione di principio, aderisco in pieno al pensiero espresso dagli onorevoli Tudisco e Corbino. Vorrei aggiungere che di questa questione sostanziale ci siamo già occupati in sede costituente. Ricordo che allora si voleva affermare il principio sostenuto oggi dall'onorevole Dugoni. Esso fu respinto. L'onorevole Einaudi fu colui che difese maggiormente la necessità del segreto bancario.

Per quanto riguarda la soluzione subordinata o transattiva ideata dall'onorevole Dugoni, con cui si richiede l'intervento della magistratura per simili accertamenti, vorrei far

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

rilevare che una proposta di questo genere rivoluzionerebbe letteralmente il Codice di procedura civile e quello di procedura penale. Infatti se ci si rivolge alla magistratura in sede penale si deve precisare che esiste un procedimento in corso.

DUGONI, *Relatore di minoranza*. Vi sono i procedimenti dichiarativi.

PRESIDENTE. Onorevole Mannironi, le faccio presente che ciò che ella osserva è già stato detto.

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. L'emendamento che si propone, cioè l'articolo 6-bis, ha per scopo di inserire l'opera della magistratura nella istruttoria per accertare i redditi e, evidentemente, i grossi redditi.

Come potrà compiere la sua opera la magistratura? Essa dovrà servirsi dell'opera dei periti. La verifica delle scritture bancarie, al fine di ricercare le vicende della partita o delle partite che possono essere state preordinate a determinati fini da un contribuente, è un'opera che sovente si presenta veramente ardua, anche per il tecnico che sia chiamato a compierla. Ardua e lunga. Per tutto questo periodo di tempo, l'accertamento del reddito rimarrebbe sospeso. Ciò ho voluto dire perché, agli effetti pratici i risultati di questa procedura non sarebbero certamente vantaggiosi.

Vi è poi un problema generale di accertamento dei redditi collegato ai capitali (che non sono pochi) che, al coperto dell'anonimato bancario, si muovono soprattutto per fini speculativi nel campo borsistico e in quello anche delle importazioni ed esportazioni.

È evidente, perciò, che il reperimento di questi redditi risponderebbe ad un principio di moralità. Sotto questo aspetto mi associo a talune delle considerazioni espresse dal collega Zerbi, cioè che sia opportuno esprimere una raccomandazione all'onorevole Ministro, affinché, in sede di riordinamento della legge per l'accertamento (che evidentemente costituirà un capitolo a sé della annunciata legge per la riforma della imposizione diretta), venga studiato il modo di realizzare una qualche possibilità di moralizzazione in questo campo.

È però indispensabile tenere presenti le considerazioni espresse dagli onorevoli Tundisco, Corbino e Mannironi, di non introdurre nella macchina gracile (come l'ha definita l'onorevole Corbino) del nostro mondo creditizio un principio di grave turbamento, perché se sotto una apparenza innocente, sotto questo articolo 6-bis vi fosse l'intenzione

di indebolire l'organismo bancario e quello del risparmio, io non sarei d'accordo. Ben modesto sarebbe il vantaggio fiscale, in confronto al danno economico!

DUGONI, *Relatore di minoranza*. Se io la pensassi così, ritirerei l'emendamento.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Pochissime notazioni su questo argomento. Io vorrei, più che parlare delle cose nostre, ricordare il caso dell'ordinamento di un altro paese il quale non è vero, come ha detto l'onorevole Dugoni, che abbia soppresso il segreto bancario, ma in un certo senso lo ha preso per aggiramento. Questo paese è l'Inghilterra. Che cosa ha fatto questa nazione? Ha tenuto fermo il segreto bancario ma ha creato un tale sistema di prove in materia di accertamento che il contribuente stesso ha interesse di pregare l'amministrazione di rivolgersi alla banca per avere da essa quelle notizie e quelle informazioni che possono interessare gli organi fiscali.

In sostanza, con questo esempio voglio dire che questa materia, così delicata, deve essere adattata ad ogni paese e secondo la situazione psicologica dei cittadini che in esso vivono e secondo la struttura legislativa e tecnica delle banche che vi operano e secondo le opportunità che la legislazione fiscale offre.

Per esempio, in un paese come il nostro, una norma come quella americana, che prende gli elementi del conto bancario come il fondo cassa del contribuente, non avrebbe alcun significato, perché da noi è abitudine di tenere conti presso molte banche e questa abitudine si moltiplicherrebbe ancora di più se, per ipotesi, dovessimo accogliere una norma analoga a quella americana.

In Svizzera il cosiddetto segreto bancario è sollevato nella sola ipotesi della imposta di successione, mentre per tutte le altre imposte permane; ma il sistema della imposizione è tale, ancora una volta, da rendere conciliabile al contribuente di far sollevare, di quando in quando, il velo di questo segreto.

Che cosa voglio concludere con questi brevi accenni? Che il problema è posto non da oggi, ma da molto tempo nel nostro paese. Io stesso ho avuto l'imprudenza in un mio discorso (forse nel primo discorso che ho fatto alla Camera) di dire che questo problema doveva essere studiato; e le conseguenze sono state piuttosto tempestose. Sono sempre del parere che i cannoni scarichi siano la peggiore delle armi per tutti gli eserciti, ma soprattutto per l'esercito finanziario. Perciò, se qualcosa dovremo fare, sarà bene farla quando avremo un cannone carico, se lo avremo; e

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

con la necessaria prudenza, perché è veramente elemento grave della nostra situazione il fatto che ancora si consideri, in molti settori del nostro paese, la banca come un accessorio, non come il perno di tutti i movimenti di carattere economico. La banca, comprese le casse di risparmio, è un istituto ancora rachitico. Da noi anche il problema del risparmio è problema di persone ancora estremamente sensibili a qualsiasi vento di fronda che corre; e bisogna tener conto di questo fatto.

L'onorevole Dugoni ha perfettamente ragione di dire che abbiamo una situazione che non può essere conservata così a lungo. Ma io dico, però, che una norma come quella che egli propone non darebbe dei risultati pratici apprezzabili dal punto di vista dell'accertamento, mentre darebbe luogo certamente ad inconvenienti gravi dal punto di vista psicologico.

Allora, se queste mie dichiarazioni sono sufficienti a dare conto che il problema è seriamente studiato e considerato, sarebbe opportuno non arrivare a nessuna votazione di alcun genere. L'onorevole Corbino è stato molto più chiaro e più evidente, sia per la sua naturale chiarezza ed evidenza sia per la sua posizione, di quanto non possa essere io. Però qualsiasi voto positivo o negativo su questa materia non potrebbe che avere delle ripercussioni non utili senza dare alcun vantaggio dal punto di vista amministrativo.

DUGONI, *Relatore di minoranza*. In sede di Assemblea costituente abbiamo discusso questo problema, e non è successo niente. Non vedo che cosa vi sia di cambiato da allora. Perciò mantengo il mio emendamento.

PRESIDENTE. Il problema è un po' delicato. Tanto più che potremo in seguito affrontarlo in sede più competente (cioè in occasione della discussione dell'annunziata legge sull'accertamento) ed anche perché, onorevole Dugoni, sono affiorate delle perplessità circa la procedura da seguire. Credo, quindi, che sarebbe meglio che lei ritirasse il suo emendamento.

DUGONI, *Relatore di minoranza*. Siccome noi abbiamo una convinzione e questa è radicata perché i problemi sono evidenti, per cui non si può rimanere in questo stato di cose,

non avendo avuto dal Ministro, e tanto meno dalle dichiarazioni dei colleghi, spiegazioni esaurienti sul perché non si possa accogliere una cosa di questo genere, chiedo che la Commissione assuma la responsabilità di respingerlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Dugoni ed altri:

« Qualora il contribuente abbia occultato fonti di reddito, l'Ufficio può, in sede di accertamento, richiedere alla Magistratura la verifica delle scritture bancarie ».

(*Non è approvato*).

Il seguito dell'esame degli articoli è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Aumento del fondo di dotazione della Sezione di Credito fondiario del Banco di Napoli » (1628):

Prèenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Arcaini, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Castelli Avolio, Ceccherini, Chiostergi, Cifaldi, Corbino, De Palma, Dugoni, Fanfani, Ferreri, Ghislandi, Guggenberg, Longoni, Magnani, Mannironi, Natali Lorenzo, Ponti, Salizzoni, Scarpa, Schiratti, Sullo, Tosi, Tremelloni, Troisi, Vicentini, Walter, Zagari e Zerbi.

La seduta termina alle 13.